



**Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, recante  
disposizioni urgenti in materia di termini normativi**

**AS 1337**

**Art. 5**

**Proroga di termini in materia di istruzione e merito**

- 1. Proroga contratti PNRR**
- 2. Proroga mobilità sul 100% dei posti**
- 3. Proroga valutazione servizio**
- 4. Idonei concorsi proroga graduatorie**
- 5. Proroga contratti personale assunto con riserva**
- 6. Proroga inserimento degli IDR nell'organico dell'autonomia**
- 7. Mobilità DSGA**

Si aggiunge il comma

**I. Proroga contratti PNRR**

Sono prorogate per l'a.s. 2024/25 le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 bis.1 dell'articolo 21 Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112. L'attivazione dei contratti è prevista per l'1 marzo 2025.

**Motivazione:** Si ritiene opportuno prorogare l'organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche per il corrente anno scolastico che risulta oramai una risorsa insostituibile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Si aggiunge il comma

**II. Proroga mobilità sul 100% dei posti**

Sono prorogati per l'a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni

provvisorie tutto il personale assunto al 31 dicembre 2024, anche con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2025/2027.

**Modifica:** La norma intende consentire l'armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.

La modifica intende contrastare la compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104/92.

Si aggiunge il comma

### **III. Proroga valutazione servizio**

Alla lettera a) dell'articolo 1-quinques del Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159 si aggiunge in fine:

*“è in ogni caso prorogata la valutazione integrale del servizio giuridico del personale docente assunto con clausola rescissoria”.*

**Motivazione:** L'emendamento promuove la parità di trattamento dei docenti trovando inopportuno invalidare l'intero servizio del docente che ha prestato servizio al pari dei colleghi e in possesso di un titolo di insegnamento comunque valido. Si tratta spesso tra l'altro di docenti che sono destinatari di provvedimenti positivi di conferma in ruolo.

Si aggiunge il comma

### **IV. Idonei concorsi proroga graduatorie**

All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nell'ultimo periodo è soppressa la parola “non”.

**Motivazione:** appare irragionevole che docenti che hanno già superato tutte le prove concorsuali del primo concorso PNRR debbano ripetere la procedura concorsuale per essere assunti. La modifica intende prevedere l'inserimento degli idonei nelle graduatorie e il loro scorrimento anche per tutti i concorsi banditi successivamente a partire dal 2023.

Si aggiunge il comma:

### **V. Proroga contratti personale assunto con riserva**

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla

conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto.

2. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

**Motivazione:** La norma intende attuare quanto previsto nell'Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato per il personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravii per la finanza pubblica.

## VI.

### Proroga inserimento degli IDR nell'organico dell'autonomia

All'articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 apportare la seguente modifica:

- Al comma 63 dopo le parole "*per il sostegno*", si aggiunge il periodo "*dai posti IRC*"

**Motivazione:** gli IDR non sono stati inclusi nel 2015 all'interno dell'organico dell'autonomia definendo così una serie di limitazioni che da questa dimenticanza sono conseguite, tra tutte la possibilità di fruire dell'esonero per lo svolgimento delle funzioni di collaboratore del Dirigente scolastico che ha penalizzato questa categoria di personale.

## VII. Mobilità DSGA

Per l'anno scolastico 2025/26 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore SGA.

**Motivazione:** L'art.47 della L. 311/2004, consente trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni soggette ad un regime di limitazione delle assunzioni. Ebbene, se in via generale il MIUR non è soggetto a tale vincolo, ciò non è vero per alcuni dei suoi dipendenti ed, in particolare, per i DSGA. Infatti, la riforma degli ordinamenti professionali operata in tutti i comparti del pubblico impiego in virtù del Decreto Brunetta DI 80/2021, dovrebbe limare le differenze ordinamentali, di carriera e di struttura del salario tra contratti diversi nella PA. Pertanto il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi inquadrato nell'area EQ al pari degli altri funzionari apicali degli altri comparti dovrebbe finalmente liberare le maglie della scuola alla mobilità intercompartimentale. Un'ulteriore esclusione dalla mobilità intercompartimentale dei DSGA integrerebbe una grave violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 co. 2 Cost., disciplinando in modo analogo situazioni sostanzialmente diverse. Inoltre, dalla corretta interpretazione del combinato disposto dei commi 47,95 e 101 dell'art. 1 della L. 311/2004, si può solo desumere che per il comparto scuola (genericamente inteso) non operi il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato. La rilevante eccezione delle modalità di assunzione dei DSGA, per le motivazioni sopra esposte, non può non essere considerata. Com'è noto, la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola ponendo all'apice di ogni Istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa Istituzione. Così, da un lato il Dirigente scolastico rappresenta l'organo di vertice, mentre il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all'attuazione dell'offerta formativa, investito del compito di sovrintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle Scuole.